

### III SETTORE - AREA VIGILANZA -

Prot. n. 292

Ord. n. 3/2023

## IL RESPONSABILE

**Vista** la richiesta presentata in data 03/01/2023 dall'Associazione Commercianti di Via Roma, relativa alla realizzazione dell'evento "**HappyFania**", organizzato per il **giorno 6 gennaio p.v.** nell'ambito del programma di festeggiamenti patrocinati dal Comune di Atripalda, che prevede la collocazione di postazioni di "Street Food", nonché manifestazioni di pubblico spettacolo ed attrazioni varie per bambini lungo via Roma e nelle zone limitrofe;

**Ravvisata** la necessità di disciplinare la circolazione e la sosta dei veicoli lungo le strade interessate dall'evento;

**Visti** gli artt. 5, 7 e 159 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285;

**Visto** il D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

**Visti** gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Richiamato** il Decreto Sindacale n. 12 del 25/07/2022, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del III Settore – Area Vigilanza e quindi legittimato, tra l'altro, all'adozione del presente provvedimento;

## ORDINA

Per i motivi in premessa citati, l'adozione del seguente provvedimento per il giorno 6 gennaio p.v., in occasione della manifestazione "**HappyFania**".

### VIA ROMA dal civico 1 al 23

- dalle ore 06:00 fino al termine della manifestazione, istituzione del divieto di circolazione e di sosta su entrambi i lati della carreggiata a tutte le categorie di veicoli;

### VIA ROMA dal civico 25 al 197 e PIAZZA V. VENETO

- dalle ore 06:00 fino al termine della manifestazione, istituzione del divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata a tutte le categorie di veicoli;
- dalle ore 09:00 fino al termine della manifestazione, istituzione del divieto di circolazione a tutte le categorie di veicoli;

### VIA MELFI

- dalle ore 09:00 fino al termine della manifestazione, istituzione del divieto di circolazione a tutte le categorie di veicoli;

### VIA MELFI dal civico 36 al 58

- dalle ore 06:00 fino al termine della manifestazione, istituzione del divieto di sosta a tutte le categorie di veicoli.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i veicoli in uso agli organizzatori per la realizzazione della manifestazione.

- **I trasgressori alla presente Ordinanza saranno perseguiti a norma di legge (art. 7 C.d.S.);**
- **I veicoli trovati in sosta lungo le strade indicate nella presente Ordinanza saranno rimossi con carro attrezzi ai sensi degli artt. 159 e 215 D.Lgs. n. 285/92 e depositati presso depositaria convenzionata. Le spese di rimozione e custodia, secondo quanto previsto dalle norme sopracitate, saranno poste a carico dei trasgressori;**
- **Le limitazioni**, lungo l'area interessata, saranno indicate con l'apposizione della segnaletica stradale temporanea ai sensi dell'art. 38 comma 3° del C.d.S., nelle 48 ore antecedenti l'inizio dell'evento. I lavori. La cartellonistica provvisoria sarà apposta dagli organizzatori nel rispetto delle norme innanzi indicate;
- **La presente ordinanza entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del C.d.S., con l'apposizione della dovuta segnaletica verticale. Dovranno, altresì, essere adottate tutte le cautele prescritte dagli artt. 6, 7, 21 e 37 del C.d.S. e degli articoli del relativo Regolamento di Attuazione;**
- **La presente ordinanza è valida esclusivamente per gli ambiti temporali sopra indicati, in detti ambiti modifica le norme sulla sosta e la circolazione normalmente vigenti lungo la zona interessata.**
- **Il traffico veicolare sarà deviato lungo le arterie alternative.**

**Il presente dispositivo di traffico potrà subire variazioni, a discrezione del Responsabile del Settore, sia in ordine agli orari di chiusura, sia in ordine ai divieti e limitazioni imposti nello stesso.**

**Dal provvedimento sono esclusi i veicoli:**

- Utilizzati dal personale delle Forze di Polizia;**
- Di emergenza e/o soccorso utilizzati in "Servizi di emergenza";**
- Utilizzati dal personale di Protezione Civile e da altre Associazioni a carattere di volontariato impiegati come ausilio per le manifestazioni.**

**Il presente provvedimento sarà portato a conoscenza della cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Atripalda sul sito internet [www.comune.atripalda.av.it](http://www.comune.atripalda.av.it).**

**Avverso la presente Ordinanza**, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso giurisdizionale per:

- Incompetenza;
  - Eccesso di potere;
  - Violazione di legge;
- ✓ entro **60** (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10, nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- ✓ entro **120** (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Dispone, altresì, che il seguente provvedimento venga trasmesso a:

- Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Avellino;
- Questura di Avellino;
- Centrale operativa dei VV.FF;
- Azienda Trasporti A.I.R. S.p.A.;
- Centrale Operativa del 118.

**Sono incaricati di vigilare sulla perfetta esecuzione della presente Ordinanza il Comando di Polizia Municipale, nonché gli appartenenti agli altri Corpi di Polizia di cui all'art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 285/92.**

Dalla Residenza Municipale, li 03/01/2023

  
Il Comandante della P.M.  
- Cap. Domenico GIANNETTA -